



REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 45 del 27 maggio 2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Articolo 1 – Beni comuni	1
Articolo 2 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	1
Articolo 3 – Definizioni	2
Articolo 4 – Principi generali.....	3
Articolo 5 – I cittadini attivi	4
Articolo 6 – Patto di collaborazione	5
TITOLO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE.....	7
Articolo 7 – Disposizioni organizzative interne all'Amministrazione comunale.....	7
Articolo 8 – Proposte di collaborazione su iniziativa della cittadinanza attiva.....	8
Articolo 9 – Proposte di collaborazione tramite consultazione pubblica	9
Articolo 10 – Patti di collaborazione ordinari	9
Articolo 11 – Patti di collaborazione complessi.....	11
TITOLO III – FORME DI SOSTEGNO	14
Articolo 12 – Attribuzione di vantaggi economici e forme di sostegno	14
Articolo 13 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.....	14
Articolo 14 – Beni strumentali e materiali di consumo.....	15
Articolo 15 – Formazione in materia di amministrazione condivisa	15
Articolo 16 – Indicazioni per l'uso di beni immobili	15
Articolo 17 – Impiego ed affiancamento di dipendenti comunali e altro personale	16
Articolo 18 – Autofinanziamento	16
TITOLO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE.....	18
Articolo 19 – Comunicazione collaborativa.....	18
Articolo 20 – Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa	18
Articolo 21 – Misurazione e monitoraggio delle attività di collaborazione	18
TITOLO V – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.....	20
Articolo 22 – Prevenzione dei rischi.....	20
Articolo 23 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	21
Articolo 24 – Tentativo di conciliazione.....	21
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	22
Articolo 25 – Clausole interpretative.....	22
Articolo 26 – Disposizioni transitorie	22
Articolo 27 – Entrata in vigore e sperimentazione.....	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Beni comuni

1. La Città di Cuneo, anche nell'interesse delle generazioni future, tutela i beni che la collettività riconosce come comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto urbano e rurale. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali.

Articolo 2 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi generali elencati nell'art. 4 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 9, 17, 18, 21, 42, 43, 44, 45, 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 comma 4 della Costituzione Italiana.
2. Il presente Regolamento è coerente con la Legge Regionale n. 5 del 14 marzo 2024 *"Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà"* (B.U. 14 marzo 2024, 2° suppl. al n.11) secondo la quale l'amministrazione condivisa costituisce strumento di attuazione e promozione dei diritti sociali sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 3, 4 e 5 dello Statuto Regionale.
3. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a. gli impianti sportivi, la cui gestione è disciplinata dal *"Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali"* e dal *"Regolamento d'uso del campo sportivo scolastico d'atletica leggera Walter Merlo"*, fatte salve aree sportive libere o dismesse (ad es. play ground sportivi in parchi pubblici, campi da bocce, ecc.);
 - b. l'organizzazione di singoli eventi o manifestazioni di carattere commerciale, la cui attuazione è disciplinata dalle *"Linee guida per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi"* e regolamenti comunali connessi. Sono fatti salvi piccoli eventi che prevedano attività socioculturali, educative o ludico-ricreative, integrate con altri interventi previsti in un patto di collaborazione;
 - c. la manutenzione a titolo gratuito del verde, essenze e specie arboree naturali nelle rotatorie stradali e relativo posizionamento di targhe di sponsorizzazione, disciplinata all'art. 4.3.7 del *"Piano generale degli impianti pubblicitari per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari e affissionali"*.
5. Il presente Regolamento non interviene nelle attività già espressamente disciplinate da:
 - a. il progetto *"Volontari del Verde"*, che regola l'iniziativa dei cittadini nella cura di piccole aree del verde pubblico con interventi di sfalcio, concimatura, messa a dimora di piccole piante o arbusti, eventuali manutenzioni ordinarie ecc.;
 - b. il progetto *"Volontari di Protezione Civile"*, che regola l'iniziativa dei cittadini in attività di tutela della vita e dell'integrità fisica di beni, insediamenti, animali e ambiente dai possibili danni derivanti da eventi calamitosi di origine

- naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, in linea con gli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile;
- c. il progetto “*Volontari del Parco fluviale Gesso e Stura*”, che contribuisce alla gestione e alla cura delle strutture e dei percorsi del Parco;
 - d. il progetto “*Muri Liberi – Prime Linee Guida per la gestione e l'utilizzo degli spazi dedicati al Writing ed alla Street Art*” che disciplina l'utilizzo di spazi pubblici o privati specificamente individuati, per la realizzazione di opere di writing e street art temporanee, secondo criteri di alternanza spontanea.
6. Il presente Regolamento non trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione con soggetti appartenenti al c.d. “Terzo Settore” può avvenire secondo gli artt. 55 e 56 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117 (“Codice del Terzo Settore”).
7. Le previsioni regolamentari della Città che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, costituiscono materia distinta da quella oggetto del presente Regolamento.
8. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, laddove le proposte di amministrazione condivisa dei beni comuni prevedano già una specifica regolamentazione, si rimanda a quanto disciplinato dai Regolamenti comunali vigenti e dalle normative in materia.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- a. **beni comuni**: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b. **comune o amministrazione**: il Comune di Cuneo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c. **cittadini attivi**: tutte le persone (compresi i minori), singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali, di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente Regolamento. Possono essere cittadini attivi anche le imprese, purché nella dimensione della loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto;
 - d. **comunità di riferimento**: insieme di abitanti, formazioni sociali o gruppi informali a cui si rivolge il patto di collaborazione e le attività di interesse generale svolte attraverso esso;
 - e. **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale;
 - f. **attività d'interesse generale**: le attività, definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017, svolte senza scopo di lucro e aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- g. **proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune tramite avviso pubblico;
- h. **patto di collaborazione:** l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono le forme di svolgimento di attività di interesse generale, ivi compresi interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni;
- i. **cura in forma condivisa:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione dei beni comuni secondo principi di inclusività ed integrazione;
- j. **gestione condivisa:** interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- k. **rigenerazione:** attività ed interventi volti al recupero e alla riqualificazione a fini collettivi di beni comuni, secondo principi di inclusività e sostenibilità anche economica;
- l. **spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- m. **bene immobile pubblico o una sua parte:** bene immobile di proprietà comunale.

Articolo 4 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti principi generali:
 - a. **sussidiarietà:** principio costituzionale che non prevede un "ritrarsi" del soggetto pubblico, ma vede la pubblica amministrazione e i cittadini attivi protagonisti di un rapporto di collaborazione fondato sulla fiducia reciproca e la condivisione di risorse e responsabilità;
 - b. **autonomia civica:** l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
 - c. **fiducia reciproca e buona fede:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - d. **capacità dei cittadini:** i cittadini attivi mettono a disposizione volontariamente tempo, energie, competenze, professionalità nell'interesse dell'intera comunità;
 - e. **responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - f. **inclusività, apertura e solidarietà:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
 - g. **pari opportunità, rispetto della dignità e contrasto alle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari

- opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- h. **partecipazione dei minori:** nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei minori, favorendone la partecipazione alla cura dei beni comuni, sia in ambito scolastico, sia extrascolastico;
 - i. **pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi, la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - j. **sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici, né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future, improntando le sue scelte al principio di precauzione;
 - k. **proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
 - l. **adequatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone che ne beneficiano;
 - m. **informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza;
 - n. **prossimità e territorialità:** l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;
 - o. **non surrogazione:** nessun patto di collaborazione può avere come obiettivo la fornitura di servizi che la Città ha l'obbligo di legge di erogare e non può sostituire i cittadini attivi a funzioni essenziali della Pubblica Amministrazione;
 - p. **consapevolezza:** l'amministrazione e i cittadini attivi concorrono alla rigenerazione, alla cura e alla gestione condivisa di un bene comune al fine di preservarne l'integrità, l'accessibilità e la fruizione collettiva, consapevoli di non poter vantare su di esso pretese esclusive.

Articolo 5 – I cittadini attivi

1. Gli interventi e le attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, intesi quali concreta manifestazione di partecipazione e di costruzione di legami di comunità, sono aperti a tutte le persone, singole o associate, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità. Per ogni patto di collaborazione va definita la rappresentanza e la relativa responsabilità, secondo i principi generali elencati all'articolo 4 e di quanto disposto dal Titolo IV del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali informali, assumendo l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, individuano con metodo democratico una o più persone, delegate a sottoscrivere il patto di collaborazione e a rappresentarli nei rapporti con il Comune.
4. Tutti i cittadini attivi riuniti in formazioni collettive devono operare secondo metodo democratico, basato su momenti di discussione e procedure non escludenti per l'assunzione collettiva delle decisioni.
5. Possono sottoscrivere patti di collaborazione anche persone di minore età ai sensi della Legge 176/1991 (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza), nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire, che impongono la garanzia di persone maggiorenni nell'ambito della sottoscrizione di patti di collaborazione.
6. Le attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, svolte dai cittadini attivi, si intendono come prive di scopo di lucro, ad eccezione di quanto consentito all'art. 18 comma 2.
7. Le attività concordate nel patto di collaborazione non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

Articolo 6 – Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi, in esito ad un'attività di co-progettazione, concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione, viene individuato congiuntamente dai cittadini attivi e dall'amministrazione mediante la co-progettazione che precede ed accompagna la redazione e la stipula dei patti.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e la descrizione delle azioni, attività e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione proposti;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata;
 - c. le modalità di attuazione del patto, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, delle persone coinvolte, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. gli strumenti e le procedure volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto, con particolare attenzione alle misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività eventualmente presenti;
 - e. l'ammontare massimo dei vantaggi economici o altre forme di sostegno previsti dal Titolo IV e le modalità di erogazione;
 - f. le modalità per lo svolgimento di eventuali attività a scopo di lucro, consentite solo se temporanee, secondarie e accessorie, funzionali all'autofinanziamento

- dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione del bene comune;
- g. l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, carta di auto-governo, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - h. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento;
 - i. le responsabilità e le conseguenze per eventuali danni cagionati a persone, animali o cose nello svolgimento delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione del bene comune, nonché le eventuali coperture assicurative necessarie secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento;
 - j. le eventuali idonee garanzie a copertura di possibili danni arrecati al Comune o a terzi in conseguenza della mancata, parziale o disforme realizzazione di opere e attività concordate;
 - k. le misure di pubblicità del patto;
 - l. le modalità di monitoraggio periodico, di documentazione delle azioni realizzate, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati;
 - m. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
 - n. le modalità per l'eventuale adeguamento e modifica delle attività e degli interventi concordati;
 - o. le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto;
 - p. gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione in ordine ai beni e alle opere realizzate;
 - q. le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto.
4. Nella collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione comunale sono oggetto di collaborazione anche le fasi di progettazione, accompagnamento, formazione, comunicazione, monitoraggio periodico e valutazione dei risultati.

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE

Articolo 7 – Disposizioni organizzative interne all'Amministrazione comunale

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione Italiana.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - a. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - b. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - c. garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi la Giunta Comunale individua un ufficio dedicato per il presidio e il coordinamento del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa, denominato "*Ufficio per l'Amministrazione Condivisa*". La Giunta Comunale, sentiti i dirigenti comunali, con proprio provvedimento amministrativo, istituisce un'unità organizzativa autonoma denominata "*Tavolo Tecnico per l'Amministrazione Condivisa*" (in seguito Tavolo Tecnico), composto da referenti di ciascun settore comunale, per la valutazione preliminare delle proposte di collaborazione e per le attività di co-progettazione, coordinato dal suddetto Ufficio.
4. L'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa:
 - a. effettua una prima istruttoria sulla proposta di collaborazione avanzata dai cittadini attivi, ne valuta la coerenza alla luce dei principi del Regolamento;
 - b. convoca il Tavolo Tecnico per la valutazione preliminare della proposta, individuando di volta in volta i referenti dei servizi/uffici comunali interessati per competenza. Unitamente alla convocazione trasmette la proposta di collaborazione pervenuta e una prima istruttoria dell'Ufficio;
 - c. coordina le attività di verifica preliminare e di co-progettazione, da realizzare insieme ai cittadini attivi e agli uffici comunali interessati nell'ambito del Tavolo Tecnico;
 - d. attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini attivi, nell'elaborazione condivisa dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, assicurando il corretto bilanciamento dei molteplici interessi pubblici e privati sottesi alle stesse;
 - e. predispone i provvedimenti per l'approvazione di patti di collaborazione ordinari e complessi;
 - f. promuove la comunicazione dei contenuti dei patti, sia in fase di proposta che di realizzazione, aggiornando la piattaforma on line dedicata all'amministrazione condivisa;
 - g. monitora le fasi del processo di esecuzione condivisa dei patti di collaborazione, raccogliendo i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto dei patti di collaborazione sottoscritti;
 - h. accompagna e implementa le fasi di formazione, promozione, monitoraggio e rendicontazione sociale dei risultati dei patti di collaborazione;
 - i. nel caso di consultazione pubblica, attivata su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 8, predispone l'avviso pubblico e si occupa del procedimento per addivenire alla stipula del patto di collaborazione.

5. L'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, per lo svolgimento delle proprie attività si avvale di un tavolo tecnico di lavoro intersettoriale, denominato "*Tavolo Tecnico per l'Amministrazione Condivisa*", composto da almeno un referente per ogni settore/ufficio interno della struttura organizzativa del Comune. I componenti del Tavolo saranno coinvolti dall'Ufficio nell'istruttoria delle proposte e nella redazione dei patti, a seconda dell'oggetto prevalente delle proposte stesse, o per considerare da un punto di vista amministrativo-tecnico le sollecitazioni che l'amministrazione intende proporre alla cittadinanza tramite avviso pubblico.
6. Il Dirigente responsabile in materia di amministrazione condivisa approva con proprio provvedimento i patti ordinari, stipula i patti di collaborazione comunque denominati ed è colui a cui sono assegnate apposite risorse finanziarie nel Piano Esecutivo di Gestione.
7. Nel rispetto del presente Regolamento e nei limiti delle risorse di bilancio, la Giunta Comunale definisce i criteri, anche quantitativi, per attribuire un eventuale sostegno economico a favore delle azioni previste nei patti di collaborazione.

Articolo 8 – Proposte di collaborazione su iniziativa della cittadinanza attiva

1. I cittadini attivi possono presentare proposte di collaborazione su beni che riconoscono come comuni.
2. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni presentano la proposta di collaborazione al Comune, inviandola all'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa secondo la modulistica messa a disposizione nell'area dedicata del sito istituzionale del Comune. Le proposte, eventualmente pervenute in via informale, presentate all'URP o ad altro ufficio dell'Amministrazione, vengono trasmesse al Dirigente competente in materia di amministrazione condivisa, che le sottopone per l'istruttoria all'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa.
3. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi, che prevedano la gestione condivisa di un bene comune, presentano la propria proposta secondo le modalità indicate al comma 2 e la corredano con una "Carta di auto-governo" che disciplini l'auto-governo delle attività, definisca gli strumenti per garantire l'accessibilità e l'imparzialità nell'uso del bene comune e le azioni per assicurare una gestione inclusiva.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi, che prefigurano anche interventi di carattere edilizio su beni immobili individuati, presentano la propria proposta secondo le modalità indicate al comma 2 e la corredano con una adeguata documentazione tecnica atta a descrivere in maniera esatta e puntuale gli interventi che si intendono realizzare, a titolo indicativo: relazione illustrativa, programma di manutenzione o dei lavori previsti, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi, piano economico finanziario, la valutazione degli aspetti correlati alla sicurezza.
5. L'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, nelle sue valutazioni preliminari, verifica la natura ordinaria o complessa della proposta di collaborazione, in base ai contenuti e alla tipologia del bene oggetto della collaborazione. L'ufficio coordina le procedure previste nei successivi artt. 10 e 11 in base alla tipologia della proposta pervenuta e può richiedere chiarimenti e/o integrazioni necessarie, prima di sottoporla alla verifica di fattibilità dei Settori e Servizi comunali competenti nell'ambito del Tavolo Tecnico.

6. Qualora non sussistano le condizioni, relativamente alla coerenza con il presente Regolamento o per mancanza di fattibilità tecnica, devono essere fornite le adeguate motivazioni.
7. In tutte le procedure, nel caso in cui vi siano più proposte di governo condiviso dello stesso bene comune, l'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, attraverso il Tavolo Tecnico, avvia un confronto tra i cittadini attivi proponenti, al fine di integrare le diverse proposte. Qualora le proposte non possano essere integrate, la scelta viene effettuata dalla Giunta Comunale.
8. Tutte le proposte, gli avanzamenti, gli esiti e i relativi atti sono pubblicati nella piattaforma on line dedicata all'amministrazione condivisa, anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati, proposte di aggregazione al patto, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta pervenuta.
9. L'accesso alla fase di co-progettazione non costituisce garanzia di realizzabilità delle proposte presentate in quanto la conclusione del patto di collaborazione è in ogni caso subordinata alla fattibilità tecnico-economica e all'elaborazione di un programma sostenibile di cura, gestione condivisa e rigenerazione del bene comune.

Articolo 9 - Proposte di collaborazione tramite consultazione pubblica

1. Con propria deliberazione, la Giunta Comunale può individuare uno o più beni comuni come potenziale oggetto di patti di collaborazione e approvare linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa e rigenerazione.
2. Per raccogliere proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni individuati ai sensi del comma 1, il Dirigente responsabile in materia di amministrazione condivisa pubblica un avviso che specifica i requisiti necessari, i termini, le modalità di presentazione, i criteri e i tempi per l'istruttoria delle proposte.
3. L'istruttoria delle proposte pervenute, sulla base dei criteri e nei tempi definiti nell'avviso, è coordinata dall'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, coadiuvato dal Tavolo Tecnico, mentre il Dirigente responsabile ne approva gli esiti.
4. La co-progettazione delle azioni ed interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi proponenti, insieme all'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa e al Tavolo Tecnico.
5. Il confronto tra più proposte di collaborazione è effettuato all'avvio della fase di co-progettazione.
6. Conclusa positivamente la fase di co-progettazione, la Giunta Comunale approva lo schema del patto di collaborazione.
7. Il Dirigente responsabile in materia di amministrazione condivisa stipula il patto di collaborazione con il rappresentante designato dai cittadini attivi.

Articolo 10 – Patti di collaborazione ordinari

1. I patti di collaborazione ordinari riguardano gli interventi di cura, occasionali o anche ripetuti nel tempo, sui medesimi spazi e beni comuni materiali e immateriali. I patti di collaborazione ordinari non riguardano gli interventi di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerate ordinarie le collaborazioni che propongono interventi di cura volti a migliorare e qualificare le

seguenti categorie di beni comuni, con piccole attività di riparazione, pulizia, giardinaggio e tinteggiatura:

- a. piccoli spazi pubblici (piazze, marciapiedi, aree residuali, altri spazi pubblici o aperti al pubblico o assoggettati ad uso pubblico) per le attività di:
 - pulizia pavimentazioni, muri e pareti (escluse opere di street art);
 - tinteggiatura di mancorrenti, ringhiere, parapetti, delimitazioni;
 - apertura e chiusura di aree recintate;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
 - b. piccole aree verdi (aiuole, fioriere, orti collettivi, aree gioco, aree cani, ecc., pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione di rotatorie e spartitraffico stradali), per le attività di:
 - irrigazione, bagnamento, asportazione infestanti;
 - pulizia;
 - apertura e chiusura di aree recintate;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
 - c. elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli per le affissioni pubbliche, ecc.) per le attività di:
 - pulizia;
 - tinteggiatura;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
 - d. locali e cortili scolastici di proprietà pubblica, per attività di:
 - piccole riparazioni;
 - pulizia aree pertinenziali, compresi irrigazione, bagnamento, asportazione infestanti;
 - tinteggiatura muri, mancorrenti, ringhiere, parapetti, delimitazioni;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
 - e. altri locali e edifici di proprietà pubblica per attività di:
 - piccole riparazioni;
 - pulizia e tinteggiatura (escluse opere di street art);
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti.
3. Possono inoltre essere oggetto di patti di collaborazione ordinari, anche in forma integrata alle attività del punto precedente, attività che qualificano la convivenza civile e promuovono offerta culturale attraverso animazione territoriale, aggregazione sociale, iniziative educative e formative, comunicazione, innovazione digitale.
 4. I cittadini attivi presentano la proposta di collaborazione con le modalità previste dall'art. 8.
 5. L'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, entro 10 giorni dalla presentazione della proposta di collaborazione, effettua una prima istruttoria, ne valuta la coerenza con il presente Regolamento, convoca il Tavolo Tecnico intersettoriale, trasmettendo la proposta pervenuta ai dirigenti e ai referenti dei Settori/Servizi/Uffici competenti in materia da coinvolgere nelle attività di valutazione preliminare.
 6. Nell'ambito del Tavolo Tecnico, coordinato dall'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, i dirigenti o i referenti designati dei Servizi/Uffici individuati, verificata la fattibilità tecnica e la sostenibilità della proposta, elaborano il contenuto del patto di collaborazione in dialogo con il proponente ed i soggetti partecipanti – informando il Comitato di Quartiere o di frazione su cui insiste il bene comune – e lo sottopongono al Dirigente responsabile dell'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa che - ordinariamente non oltre 30 giorni dalla riunione del Tavolo - predispone lo schema del

- patto di collaborazione, unitamente alla richiesta di eventuali impegni di spesa, nel rispetto del presente Regolamento e degli indirizzi di Giunta di cui all'art. 7, comma 7.
7. Il Dirigente responsabile dell'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa approva con proprio atto lo schema del patto ordinario e l'eventuale impegno di spesa, senza la necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi, con l'eccezione del caso in cui siano previsti costi per utenze.
 8. Il patto di collaborazione ordinario, una volta approvato, viene sottoscritto dal Dirigente responsabile dell'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa congiuntamente al rappresentante designato dai cittadini attivi e viene pubblicato sul sito web del Comune.
 9. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il Dirigente responsabile dell'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa lo comunica ai proponenti, successivamente alla riunione del Tavolo Tecnico, illustrandone le motivazioni.
 10. Il patto di collaborazione ordinario ha una durata non superiore a 3 anni.
 11. Tutti gli interventi previsti nell'ambito di un patto di collaborazione devono, comunque, garantire la destinazione pubblica e la fruizione collettiva del bene comune.

Articolo 11 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi possono riguardare spazi pubblici o privati di uso pubblico, beni immobili pubblici di proprietà comunale o beni comuni immateriali (ad esempio azioni di collaborazione civica, creatività urbana, innovazione digitale ecc.) che possono anche avere caratteristiche di valore storico-culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini attivi propongono di attivare iniziative di gestione condivisa o rigenerazione sociale che comportino attività complesse o innovative volte alla rivitalizzazione, al riuso ed alla gestione continuativa nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. I cittadini attivi presentano la proposta di collaborazione con le modalità previste dall'art. 8.
3. L'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta di collaborazione:
 - a. effettua una prima istruttoria della proposta pervenuta;
 - b. ne valuta la coerenza con il presente Regolamento;
 - c. verifica la documentazione allegata ai sensi dell'art. 6 comma 3;
 - d. richiede eventuali chiarimenti o integrazioni della proposta;
 - e. individua i Settori/Servizi/Uffici competenti per materia da coinvolgere nell'ambito del Tavolo Tecnico e trasmette loro la proposta, insieme ad una prima valutazione della stessa;
 - f. pubblica la proposta in forma sintetica sul sito web del Comune, insieme ad un avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, che invita a presentare ulteriori proposte di collaborazione sullo stesso bene comune e con le medesime finalità. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso;
 - g. laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte di collaborazione il Tavolo Tecnico – nella fase di co-progettazione - può avviare un confronto tra i diversi proponenti, per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

4. A seguito dello svolgimento delle suddette verifiche ed attività, l'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa convoca il Tavolo Tecnico, per svolgere le attività di valutazione preliminare della proposta, verifica di sostenibilità e di fattibilità tecnico-economica.
5. Nel caso in cui la proposta di collaborazione preveda l'assegnazione dell'uso occasionale, temporaneo o stabile di un immobile pubblico o di uno o più spazi al suo interno si applicheranno le indicazioni previste al successivo articolo 16.
6. Nel caso in cui la proposta di collaborazione preveda anche interventi di carattere edilizio sul bene comune (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) essi potranno essere realizzati con le seguenti casistiche:
 - a. la proposta di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta gli interventi sui beni immobili, ove possibile, o che incarichino di tali interventi un soggetto terzo, a condizione che si rispettino le condizioni indicate al comma successivo. In tal caso gli interventi sono sottoposti alla vigente normativa in materia di edilizia privata, alle Norme di Attuazione del P.R.G. e al Regolamento edilizio e richiedono l'acquisizione delle opportune autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;
 - b. la Giunta Comunale può disporre che gli interventi proposti vengano realizzati dal Comune, ai sensi della normativa in materia di opere pubbliche, nei limiti delle risorse disponibili.
7. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari del patto garantiscano i necessari requisiti come operatori economici e dimostrino organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonei per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti terzi che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
8. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia di intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta, i pareri o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. La progettazione degli interventi e le procedure relative alle suddette autorizzazioni sono a carico dei cittadini attivi su delega del Settore Patrimonio, fatti salvi i casi in cui gli interventi vengano realizzati dal Comune su disposizione della Giunta Comunale. La richiesta di parere e/o autorizzazione alla Soprintendenza interrompe i termini procedurali di cui ai precedenti commi.
9. Gli interventi inerenti la Città Storica (art. 24 della L.R. n. 56/77) - al netto dei tessuti esclusi ai sensi dell'art. 27.06 delle N.d.A. - sono preventivamente sottoposti alla necessaria acquisizione del parere vincolante ed obbligatorio della Commissione Locale del Paesaggio, nei casi dovuti. La progettazione degli interventi e le procedure relative alle suddette autorizzazioni sono a carico dei cittadini attivi su delega del Settore Patrimonio, fatti salvi i casi in cui gli interventi vengano realizzati dal Comune su disposizione della Giunta Comunale. La richiesta di parere alla Commissione Locale del Paesaggio interrompe i termini procedurali di cui ai precedenti commi.
10. Il patto di collaborazione stabilisce le modalità per la realizzazione di interventi di carattere edilizio, anche qualora tale necessità emerga successivamente durante la co-progettazione o nel corso di realizzazione della collaborazione.
11. Gli esiti dell'istruttoria sulla proposta di collaborazione complessa da parte del Tavolo

- Tecnico intersettoriale vengono comunicati ai proponenti e alla Giunta Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
12. Qualora non sussistano le condizioni per procedere devono essere fornite le adeguate motivazioni.
 13. Qualora sussistano le condizioni per procedere, la Giunta Comunale:
 - a. recepisce la proposta di patto di collaborazione, valutato positivamente dal Tavolo Tecnico;
 - b. esprime il proprio nulla osta all'assegnazione dell'uso del bene comune, secondo le indicazioni dell'art. 16, da formalizzare successivamente nel patto;
 - c. assume l'iniziativa per l'eventuale assegnazione del bene a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ai firmatari del patto di collaborazione, da disciplinare puntualmente nel patto stesso, al fine di garantirne sia l'uso nell'interesse generale, sia una gestione improntata a principi di condivisione, partecipazione e inclusione;
 - d. approva, ove lo ritenga necessario, linee di indirizzo per la gestione condivisa e la rigenerazione del bene comune;
 - e. approva l'avvio della co-progettazione e dispone, eventualmente, che gli interventi edilizi proposti vengano realizzati dal Comune ai sensi della normativa in materia di opere pubbliche.
 14. L'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa convoca il Tavolo Tecnico per l'avvio della co-progettazione, invitando i proponenti della proposta di collaborazione e il Comitato di Quartiere o di frazione su cui insiste il bene comune. Il confronto tra più proposte per la gestione condivisa e la rigenerazione del bene comune viene effettuata nella fase di avvio della co-progettazione.
 15. La co-progettazione delle azioni, attività e interventi di gestione condivisa e rigenerazione del bene comune è realizzata dai cittadini attivi insieme all'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa e al Tavolo Tecnico attraverso l'elaborazione del contenuto del patto di collaborazione e la definizione di eventuali impegni di spesa, nel rispetto del presente Regolamento e degli indirizzi di Giunta di cui all'art. 7, comma 7. L'attività di co-progettazione di una proposta di collaborazione complessa si conclude ordinariamente entro 45 giorni.
 16. Conclusa positivamente la fase di co-progettazione l'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa predispone lo schema del patto di collaborazione e lo sottopone all'approvazione della Giunta Comunale che, con il medesimo atto deliberativo, impegna le risorse e gli oneri che possono essere eventualmente assunti dal Comune e assume una dichiarazione di assenso, ove necessario, per assegnare l'uso stabile del bene comune al/ai firmatario/i del patto, riconoscendo la titolarità all'eventuale esecuzione di interventi edilizi.
 17. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente responsabile in materia di amministrazione condivisa insieme al rappresentante/i designato/i dai cittadini attivi. Il patto di collaborazione complesso è pubblicato sul sito web dedicato.
 18. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono essere eccezionalmente pattuiti in considerazione del particolare interesse pubblico che il patto di collaborazione riveste e sono disposti dalla Giunta Comunale.
 19. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la destinazione pubblica e la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, pena l'annullamento del patto di collaborazione.

TITOLO III – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 12 – Attribuzione di vantaggi economici e forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, non possono essere corrisposti, compensi di qualsiasi natura a quanti svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici e forme di sostegno a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a. la disponibilità a titolo gratuito o eventualmente l'acquisto di piccole attrezzature, materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione delle attività previste;
 - b. costi relativi alla formazione dei cittadini attivi e della comunità di riferimento;
 - c. polizze assicurative specifiche;
 - d. l'uso a titolo gratuito di beni immobili di proprietà comunale o uno o più spazi al loro interno ed eventuali costi accessori;
 - e. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - f. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni.L'attribuzione dei vantaggi di cui alle lett. a), b) e c) possono essere disposti dal Dirigente responsabile in materia di amministrazione condivisa, nei limiti delle risorse disponibili, mentre quelli riferiti alle lett. d), e) e f) vengono sempre disposti dalla Giunta Comunale ed il provvedimento che approva il patto di collaborazione ne prevede le modalità ed i limiti secondo le indicazioni del successivo art. 16.
4. Il Comune, a fronte di specifici avvisi pubblici e nel rispetto della vigente normativa, può riconoscere contributi e sovvenzioni a favore dei cittadini attivi riuniti in formazioni sociali formali, ai sensi del Regolamento di cui all'art. 2 comma 7.

Articolo 13 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, che richiedono l'occupazione temporanea di suolo pubblico e/o l'esposizione pubblicitaria, considerata la loro valenza nell'interesse pubblico della comunità cittadina e non avendo fine di lucro, possono godere dell'esenzione del pagamento del canone se rientranti nell'elenco di cui all'art. 32, comma 1, del "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" (approvato con D.C.C. n. 6 del 26.01.2021).

Articolo 14 – Beni strumentali e materiali di consumo

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito piccole attrezzature e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività previste nel patto di collaborazione, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. A tal fine il Comune potrà eventualmente organizzare apposite "*attrezzoteche*", anche in forma di gestione condivisa, per mettere a disposizione attrezzature gratuite utili alla realizzazione delle attività previste nei Patti.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario, di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente i suddetti beni strumentali a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali, al fine di svolgere attività analoghe, mantenendo comunque le responsabilità connesse alla figura di comodatario.
3. Il Comune, in una logica di sostenibilità, favorisce il riuso dei beni strumentali e promuove la collaborazione con il centro di riuso del C.E.C.

Articolo 15 – Formazione in materia di amministrazione condivisa

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente Regolamento.
2. La formazione è finalizzata, prioritariamente, alla conoscenza dei principi e dell'esperienza civica dell'amministrazione condivisa, può trattare a mero titolo esemplificativo le seguenti tematiche di dettaglio: quadro normativo sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; monitoraggio, valutazione e rendicontazione economica dei patti; comunicazione e diffusione dei risultati; tecniche di facilitazione e ascolto attivo; approcci e metodologie di progettazione partecipata e di sviluppo di comunità.
3. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra le Istituzioni scolastiche ed i genitori, gli studenti, gli insegnanti e chiunque altro voglia impegnarsi per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali.

Articolo 16 – Indicazioni per l'uso di beni immobili

1. La possibilità di utilizzare beni immobili di proprietà comunale o uno o più spazi al loro interno, per lo svolgimento di attività di interesse generale, va distinto in base alle necessità della proposta di collaborazione tra un uso di tipo: occasionale, temporaneo, stabile, condiviso o esclusivo.
2. L'uso occasionale e l'uso temporaneo non determinano forme di trasferimento della titolarità del bene, ma la possibilità per i cittadini attivi di utilizzarlo per particolari attività concordate con l'Amministrazione nell'ambito del patto di collaborazione. Ciò può avvenire in spazi comunali specificamente dedicati ad ospitare attività od iniziative di soggetti terzi (es. prestito sale), in spazi all'interno di immobili comunali non utilizzati o in spazi concessi o comunque gestiti da soggetti terzi, in forza di accordi che consentano la possibilità di uso degli spazi da parte di soggetti ulteriori, d'intesa con il

Comune. Deve in ogni caso trattarsi di spazi idonei a garantire adeguate condizioni di sicurezza per i partecipanti in relazione alle attività previste.

3. L'uso temporaneo, a differenza dell'uso occasionale, si protrae per un periodo consecutivo/continuativo, ma temporalmente limitato entro termini strettamente e funzionalmente connessi alle specifiche esigenze del patto di collaborazione.
4. Si potrà anche prevedere la possibilità di concedere stabilmente l'uso di un immobile o di uno o più spazi all'interno di un immobile, in relazione allo svolgimento delle attività previste dal patto. In tal caso la Giunta Comunale assume l'iniziativa per l'assegnazione dell'uso stabile del bene comune e le modalità di assegnazione (oneroso o a titolo gratuito) con permanente vincolo di destinazione ai firmatari del patto di collaborazione, nei limiti temporali previsti all'art. 11 comma 18. L'utilizzo di immobili o parte di essi destinati ad uso civico stabile è volto alla più ampia accessibilità e inclusività e deve essere aperto ad accogliere le progettualità del territorio.
5. Le condizioni dell'assegnazione per ciò che riguarda il canone, le utenze e gli oneri manutentivi sono sempre di competenza della Giunta Comunale e dipendono dalle finalità sussidiarie perseguite dal progetto di gestione, dal loro impatto in termini di utilità o servizi a favore della comunità.
6. Qualora, sulla base dei criteri sopra riportati, le utenze vengano poste, in tutto o in parte, in capo al/ai firmatario/i del patto di collaborazione, si provvede a volturare a quest'ultimo i relativi contratti. Ove non risultasse tecnicamente possibile, l'amministrazione determinerà in via forfettaria l'ammontare annuo dovuto. In tal caso verrà previsto un sistema di revisione dell'importo al fine di consentirne la variazione in relazione all'andamento effettivo dei consumi.
7. In materia di amministrazione condivisa gli immobili vengono di regola assegnati per usi condivisi. Attraverso la fase di co-progettazione si provvede a determinare la vocazione d'uso dello spazio, la governance della gestione e la sostenibilità finanziaria.
8. Resta salva la possibilità di assegnare in via esclusiva immobili ad associazioni o comitati iscritti nel Registro delle Associazioni del Comune di Cuneo o al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), in tal caso la procedura di individuazione del concessionario esula dal presente Regolamento.

Articolo 17 – Impiego ed affiancamento di dipendenti comunali e altro personale

1. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi, secondo il principio di proporzionalità
2. La partecipazione alla rigenerazione, alla cura e gestione dei beni comuni può costituire l'oggetto di un progetto di servizio civile in cui il Comune impiega, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, giovani a tal fine selezionati.

Articolo 18 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini attivi volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo nell'ambito del patto di collaborazione.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività a scopo di lucro, esclusivamente di carattere temporaneo, comunque accessorie e secondarie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto e finalizzate all'autofinanziamento delle attività di interesse generale in esso previste, delle spese di gestione o dei costi necessari alla riqualificazione del bene comune. Tali attività economiche sono sottoposte alla normativa di settore, alle necessarie autorizzazioni ed ai regolamenti comunali in materia.

TITOLO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 19 – Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione ad iniziative di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a. consentire ai cittadini attivi di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, arricchendole con le esperienze realizzate;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
3. Per realizzare le finalità, di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili:
 - a. uno sportello informativo dove recarsi per chiedere informazioni e supporto sulla proposta e la gestione dei patti di collaborazione;
 - b. la realizzazione di un'area web dedicata come disposto nel successivo articolo;
 - c. un kit di strumenti quali modulistica, vademecum, linee guida, esempi, ecc.;
 - d. un'identità grafica comprensiva di logo dell'amministrazione condivisa a Cuneo;
 - e. l'installazione di targhe informative per riconoscere l'impegno dei cittadini attivi e stimolare pratiche di cura condivisa dei beni comuni;
 - f. dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto.

Articolo 20 – Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale o tramite sito web dedicato che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 21 – Misurazione e monitoraggio delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la misurazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attiva attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, la diffusione di comunicati stampa, la co-organizzazione di eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione - da predisporre ai fini della misurazione e monitoraggio - vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La documentazione predisposta a fini valutativi delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:
 - a. *chiarezza*: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. *comparabilità*: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c. *periodicità*: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza almeno annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, unitamente alla rendicontazione economica, ferma restando la possibilità di prevedere valutazioni intermedie all'interno dello specifico patto di collaborazione;
 - d. *verificabilità*: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere tutte le informazioni necessarie alla sua completezza, quali:
 - a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti, con valutazione - ove possibile anche in termini economici - del valore sociale delle attività realizzate;
 - d. risorse disponibili ed utilizzate, tramite redazione di un bilancio economico trasparente, che permetta di valutare l'entità e la tipologia delle entrate e delle spese derivanti dalle attività svolte all'interno del patto di collaborazione.

TITOLO V – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 22 – Prevenzione dei rischi

1. Nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione, e comunque nelle attività previste dal presente Regolamento in materia di amministrazione condivisa dei beni comuni, il Comune non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei cittadini attivi. I soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dal Comune.
2. I cittadini attivi firmatari di un patto di collaborazione e l'Amministrazione comunale sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuno di essi in relazione alle specifiche attività ed alle diverse responsabilità di cura dei beni comuni stabilite nei singoli patti di collaborazione, che disciplina puntualmente tali responsabilità.
3. Ai cittadini attivi che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, ovvero al di fuori di formazioni sociali stabilmente organizzate, e comunque non equiparabili a lavoratori che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro comunale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 12 bis, e 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. In tal caso essi hanno gli obblighi e le facoltà previste all'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
4. Al patto di collaborazione potrà essere allegato un documento contenente informazioni sui rischi generali e specifici esistenti, le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste dal patto e contenente, ove risulti necessario, le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento andrà comunque redatto ogni qualvolta il cittadino attivo si trovi ad operare nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro comunale.
5. Il Comune, sulla base delle valutazioni effettuate dal Tavolo Tecnico, può valutare di fornire ai cittadini attivi una formazione sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste nei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
6. Ferme restando le responsabilità dei cittadini attivi, considerando l'interesse pubblico generale della materia di cui al presente Regolamento, il Comune, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
7. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ricevuti ed adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
8. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative necessarie contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche delle attività svolte e in conformità con le previsioni di legge.
9. Le formazioni sociali stabilmente organizzate devono in ogni caso garantire la copertura assicurativa dei propri associati.
10. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso l'eventuale inserimento delle attività di cura dei beni comuni nelle sue polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle previsioni di legge.

Articolo 23 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione disciplina in modo puntuale le responsabilità e la ripartizione delle stesse tra l'amministrazione pubblica e i cittadini attivi nei compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni interessati.
2. I cittadini attivi che, in autonomia o in collaborazione con l'Amministrazione pubblica, si occupano della cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni rispondono, secondo gli ordinari criteri di legge, degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone, cose o animali nell'esercizio della propria attività.
3. Nello svolgimento delle attività previste nei patti di collaborazione, il legale rappresentante o il referente dei cittadini attivi che sottoscrive il patto di collaborazione assume la qualità di custode e consegnatario del bene comune ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile per tutto il periodo stabilito nel patto, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa.

Articolo 24 – Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione comunale ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, uno da parte di questi ultimi.
2. I firmatari del patto di collaborazione designano, al momento della sottoscrizione, i componenti del Comitato di conciliazione.
3. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
4. In caso di non soluzione della controversia le parti potranno comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 – Clausole interpretative

1. Tutte le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato allo scopo di generare partecipazione civica e pratica democratica in tema di amministrazione condivisa. I suoi articoli devono essere interpretati col fine di favorire la sperimentazione di nuove pratiche civiche e di un nuovo rapporto fra cittadinanza attiva e Pubblica Amministrazione. Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi di partecipare alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni.
2. In assenza di esplicito assenso da parte dell'Amministrazione comunale, le proposte presentate per l'amministrazione condivisa dei beni comuni si intendono come non accolte.

Articolo 26 – Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione, eventualmente già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Articolo 27 – Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico al presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento, approvato con deliberazione divenuta esecutiva a sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, come previsto dall'art. 23 del vigente Statuto Comunale.
4. Nelle more dell'eventuale entrata in vigore di disposizioni di carattere procedimentale o organizzative non ancora operanti, i cittadini attivi, anche avvalendosi della modulistica di orientamento resa disponibile sul sito web dell'Amministrazione comunale, possono presentare proposte per l'amministrazione condivisa di beni comuni.